

Spett.INDICARE IL NOME DELLA SCUOLA/ISTITUTO.....
INDICARE L'EMAIL DELL'ISTITUTO

Oggetto: Illecita raccolta di dati inerenti lo stato di salute personale degli alunni

In relazione a **SPECIFICARE SE È STATO CHIESTO VERBALMENTE LO STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI, O MEDIANTE SPECIFICHE CIRCOLARI O MODULI DELLA SCUOLA**, io sottoscritto nella qualità di madre/padre/tutore, esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dell'alunno frequentante il Vs istituto, vi significo alcune criticità del Vs modus operandi.

L'Art. 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1¹, rubricato "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" prevede l'adozione di speciali misure finalizzate alla gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. In particolare, con riguardo a ciò che qui interessa, la lettera c) dell'Art. 4 contempla le misure da adottare nel caso delle scuole secondarie di primo grado di cui all'Art 4, comma 3, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 secondo quanto segue:

- 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2) **con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario** o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

In data 8 gennaio 2022 il MIUR ha emanato una nota² con la quale sono state fornite indicazioni di carattere applicativo relative all'Art. 4 Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, che operano unicamente laddove vi siano casi accertati di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con particolare riguardo al tracciamento della situazione vaccinale degli studenti, tale attività è prevista unicamente in presenza di due casi positivi nella classe. Difatti in presenza di due casi positivi nella classe le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. Sempre nella suddetta nota il MIUR fa presente che l'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti, testualmente in questo specifico caso, ovvero in caso di due casi positivi nella stessa classe.

Fatta questa doverosa premessa che, a quanto pare, è sfuggita alla Vs attenzione, si rileva che il tracciamento dello stato vaccinale degli studenti ad oggi è prematuro ed inopportuno, oltre che posto in essere in violazione di legge, in quanto l'Art. 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, non prevede un tracciamento in assenza di casi di positività e, comunque, non sarebbe funzionale alla ratio legis, dacché è solo al momento del verificarsi dell'accertamento di due casi di positività che occorre, secondo quanto previsto dal decreto legge, effettuare il suddetto tracciamento.

Con riguardo, inoltre, all'aspetto relativo alla delega per la raccolta dei dati inerenti allo stato vaccinale, si rileva che tale disposizione è palesemente contraria alla normativa sulla riservatezza dei dati personali sensibili, posto che solo il dirigente scolastico è legittimato a ricevere, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica, tali informazioni delicate e oggetto di una particolare tutela e attenzione da parte del legislatore e non conoscibili da chiunque.

I dati relativi alla salute, "attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute" (art. 4 GDPR), sono ricompresi nella più vasta categoria dei dati

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>

² <https://www.miur.gov.it/web/quest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-decreto-legge-approvato-il-5-gennaio>

soggetti a trattamento speciale (art. 9 GDPR), in quanto in grado di rivelare dettagli molto intimi della persona, e per questo vi è una tutela rafforzata.³ Tali dati godono di misure di garanzia che prevedono che possano essere trattati “da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti”.

In data 10 gennaio 2022 il MIUR ha emanato un'ulteriore nota⁴ con maggiori dettagli e specificando che “il trattamento (dei dati inerenti lo stato vaccinale ndr) dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento... in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR”. Poniamo particolare attenzione al fatto che in virtù del principio di minimizzazione dei dati, vi è consentita la gestione del dato per lo svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione.

In sintesi, il dato sanitario dei minori non può essere raccolto da chicchessia, non può essere raccolto fuori dalla specifica fattispecie dei due positivi per classe, non può essere archiviato, conservato o divulgato.

Per tutto quanto sopra esposto, Vi comunico che non intendo fornire le informazioni sullo stato vaccinale da Voi illegittimamente richieste e, conseguentemente, Vi invito e diffido dal perseverare nella raccolta dei dati inerenti alla situazione vaccinale di mio figlio/a, posto che nessun obbligo in tal senso è contemplato dalla legge. Vi invito e diffido, altresì, a porre in essere tutti quegli accorgimenti volti ad evitare situazioni di discriminazione e vessazione nei confronti dello/a stesso/a da parte del personale docente e/o degli stessi studenti nei confronti di mio/a figlio/a per non aver fornito i suddetti dati. Laddove si dovessero verificare siffatte situazioni discriminatorie e vessatorie, dunque lesive della serenità di mio figlio/a, non esiterò ad agire in giudizio nei confronti di tutti i soggetti responsabili, in primis il dirigente scolastico.

Luogo e Data

Firma dei genitori

³ <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>

⁴ https://www.tecnicaldellascuola.it/wp-content/uploads/2022/01/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEI.0000359.10-01-2022.pdf